



Mercoledì 01/10/2025

## **CPB 2025-2026: chiarimenti su adesione e rinnovo per studi professionali e associati**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito dedicata al Concordato preventivo biennale (CPB), ha pubblicato nuovi chiarimenti sulle cause di esclusione dall'istituto, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlg n. 13/2024 (articolo 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies)), che riguardano, in particolare, professionisti associati e società tra professionisti.

Uno dei quesiti esaminati riguarda, da un lato, la possibilità per gli associati di uno studio professionale dotati di partita Iva individuale, che non hanno aderito al CPB per il biennio d'imposta 2024-2025, di poterlo fare per il biennio d'imposta 2025-2026 nel caso in cui lo studio abbia già aderito al CPB per il biennio 2024-2025, dall'altro, la possibilità per lo studio professionale di aderire al CPB per il biennio 2025-2026 nel caso in cui gli associati (con partita IVA autonoma) abbiano aderito per la propria posizione individuale al CPB per il biennio 2024-2025.

L'Agenzia ritiene che:

- nell'ipotesi relativa al primo quesito, gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d'imposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio d'imposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell'adesione da parte dell'associazione professionale;
- nell'ipotesi relativa al secondo quesito, le Entrate chiariscono che, allo stesso modo, anche lo studio può aderire al CPB per il biennio 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell'adesione da parte degli altri associati.

Resta fermo che, nell'ipotesi di mancato rinnovo del CPB da parte dell'associazione o dei singoli associati, si verifica una causa di cessazione, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies) del D. Lgs. n. 13 del 2024.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>